

**ACCORDO****TRA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2023;

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1, C.F. 80013890324 - P.IVA 00211830328, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda; nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2023

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, C.F. e P.IVA 01279680480, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci.

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**, con sede legale in Udine, Via Palladio n. 8, C.F. 80014550307 - P.IVA 01071600306, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Pinton;

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234 - P.IVA 01541040232, rappresentata dal

Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 25.07.2023

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA**, con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32, C.F. e P.IVA 00177050432, rappresentata dal Rettore, Prof. John McCourt;  
definite collettivamente "Le Parti"

**PREMESSO CHE**

- La Teoria della Gestalt e la specifica declinazione da essa assunta nell'opera di Gaetano Kanizsa e dei suoi allievi Paolo Bozzi e Giovanni Bruno Vicario, la Fenomenologia sperimentale, hanno rappresentato nel secondo dopoguerra uno degli orientamenti di ricerca dominanti nella psicologia accademica italiana e hanno prodotto risultati estremamente significativi sia sul piano della ricerca teorica che di quella sperimentale.
- Pur nel profondamente mutato panorama nazionale e internazionale della psicologia, alcune idee della Gestalt continuano a rappresentare oggi per molti ricercatori stimoli fecondi per la ricerca, non solo nel campo della psicologia, ma anche della filosofia, della linguistica e di altre scienze umane e sociali.
- Le Parti che hanno manifestato interesse rispetto alle suddette tematiche, sono interessate alla cooperazione sul tema della Teoria della Gestalt e della Fenomenologia sperimentale e a tal fine intendono stipulare un Accordo alle seguenti condizioni.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE**

Le Parti ritengono di reciproco interesse instaurare una stabile collaborazione mediante l'istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata "Gruppo di ricerca interdisciplinare di Teoria della Gestalt e Fenomenologia sperimentale" (di seguito "Rete") per lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del potenziamento della ricerca e didattica universitaria e delle attività di terza missione.

La Rete non costituisce un autonomo soggetto di diritto, ma solo una forma di collaborazione e cooperazione tra le parti.

La collaborazione tra le Parti nell'ambito della Rete riguarderà i temi definiti in modo analitico nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo.

## **Art 3 AMBITI DELLA COLLABORAZIONE**

La Rete intende proporsi come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, ricercatrici/ricercatori, operatrici/operatori che, a vario titolo e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi sopraindicati attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi e la generazione di evidenze scientifiche nei settori di propria competenza.

Detta cooperazione avrà in particolare lo scopo di:

- 1) sostenere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale ed internazionale, ricerche e studi interdisciplinari sulla Teoria della Gestalt e la Fenomenologia sperimentale (come analiticamente descritti nell'Allegato C in coda al documento);
- 2) favorire lo scambio di informazioni e lo sviluppo di conoscenze tra ricercatrici

e ricercatori riguardo alle tematiche oggetto del presente accordo;

3) incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica nazionale e internazionale, promuovere il dibattito scientifico, anche attraverso convegni di studio, nazionali ed internazionali, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici;

4) incoraggiare l'introduzione e l'istituzionalizzazione di percorsi didattici universitari, di attività di alta formazione, corsi di dottorato, master, corsi di perfezionamento, seminari, attività e corsi di aggiornamento;

Le attività di studio e ricerca sopra elencate si potranno svolgere anche in collaborazione con altri Enti: Dipartimenti universitari, anche non aderenti alla Rete, Centri di ricerca, Osservatori, Laboratori, Associazioni, Fondazioni, ONG.

La cooperazione tra le Parti potrà avere ad oggetto anche:

- attività di collaborazione scientifica;
- scambio di competenze, conoscenze e informazioni;
- attività di supporto alla didattica, in conformità ai Regolamenti delle Parti;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Nel caso di atti e/o accordi in attuazione di quanto sopra, essi regoleranno i termini e modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ente, le modalità e i termini di pagamento (se stipulati a titolo oneroso) e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **ART. 3bis – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA**

Le attività svolte dalle Parti in attuazione del presente Accordo e nei limiti del relativo oggetto non devono, in alcun modo, porsi in reciproca concorrenza.

In caso contrario, il Rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Scientifico di cui all'art.5, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

La violazione della presente disposizione da parte di una o più Parti costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per le Parti che avessero subito la violazione.

#### **ART. 4 – ORGANI DELLA RETE**

Sono organi della Rete:

- a) Il Consiglio Scientifico;
- b) Il Coordinatore/Coordinatrice;

#### **ART. 5 – CONSIGLIO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Scientifico è organo di programmazione delle attività della Rete, ed è composto da un rappresentante per ogni Parte; può invitare esperti/esperte esterni competenti nei settori di interesse dell'Accordo a partecipare a una o più riunioni dello

stesso Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio Scientifico resta in carica per tutta la durata dell'Accordo.

Ciascuna Parte provvederà alla nomina della/del propria/o Rappresentante nel consiglio scientifico da riportare nell'Allegato B.

Eventuali variazioni successive alla nomina dovranno essere comunicate al Coordinatore/Coordinatrice della Rete e al relativo Ente di afferenza. Il Coordinatore/Coordinatrice comunicherà a tutte le altre Parti, tramite i relativi rappresentanti, la composizione del Consiglio Scientifico.

Il mandato dei/delle Componenti del Consiglio Scientifico è esercitato a titolo gratuito.

Il Consiglio Scientifico:

- è preposto alla programmazione e attuazione di tutte le attività della Rete.
- si riunisce di norma una volta l'anno, anche tramite strumenti telematici, per valutare le attività svolte e formulare proposte. Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta al/la Coordinatore/Coordinatrice la metà dei membri. La convocazione deve essere inviata dal Coordinatore/Coordinatrice, anche per via telematica, con allegata la documentazione da esaminare e approvare, e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- Le deliberazioni del Consiglio Scientifico saranno assunte a maggioranza dei componenti presenti ed in caso di parità preverrà il voto del Coordinatore.

#### **ART. 6- COORDINATORE/COORDINATRICE DELLA RETE**

Nel corso della prima riunione del Consiglio Scientifico sarà eletto a maggioranza un Coordinatore/Coordinatrice tra i componenti del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio, ai fini dell'elezione, sarà validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Componenti e risulterà eletto chi otterrà la metà più uno dei voti dei

presenti Il Coordinatore/Coordinatrice:

- Convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- Coordina e sovrintende al funzionamento generale della Rete ed esercita tutte le attribuzioni che interessano la Rete.
- Promuove il raccordo tra tutte le Parti facenti parte della Rete, favorendo lo scambio di competenze e informazioni;
- Incoraggia le attività di collaborazione scientifica tra le Parti;
- Raccoglie e fornisce informazioni su opportunità di ricerca, bandi nazionali e internazionali, conferenze, occasioni di pubblicazione (call for papers/contributions)
- Organizza, in collaborazione le Parti, le riunioni periodiche della Rete.

In caso d'impedimento le sue funzioni sono esercitate da una/un Delegata/o nominato dallo stesso Coordinatore/Coordinatrice tra i componenti del Consiglio Scientifico.

#### **Art. 6bis – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Ciascuna Parte del presente Accordo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia delle Parti per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

#### **ART. 6ter – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **ART. 7 – SEGRETEZZA - PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni proprietarie svelati da una parte all'altra o alle altre in ragione delle finalità del presente accordo senza previo accordo tra le stesse. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che avesse subito la violazione.

Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle Parti partecipanti alle attività, che ne disciplineranno congiuntamente e con specifico accordo l'uso e la divulgazione in relazione all'effettivo apporto.

#### **ART.8 - MODIFICHE ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA RETE**

Ogni modifica del presente Accordo può essere apportata d'intesa tra le Parti e deve essere formalizzata mediante atti aggiuntivi, approvati e sottoscritti da tutte le Parti prima della scadenza.

#### **ART. 9 - DURATA, RINNOVO E RECESSO**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula e ha una validità di 5 anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti contraenti possono recedere dall'Accordo mediante comunicazione via PEC da trasmettere agli indirizzi riportati nell'Allegato B., con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non produce effetti automatici sulle attività in corso di svolgimento, le quali devono essere portate a compimento, fatta salva la diversa volontà delle Parti, e salvo il caso previsto all'ultimo comma.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività



derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

#### **ART. 10 - ADESIONI ULTERIORI**

Possono aderire, in data successiva alla stipula, al presente Accordo altri Enti pubblici o privati, a seguito di formale richiesta da inoltrare per l'approvazione del Consiglio Scientifico, tramite il Coordinatore/Coordinatrice secondo le modalità di deliberazione di cui all'art 5.

La delibera del Consiglio Scientifico sarà notificata dal Coordinatore/Coordinatrice alle Parti del presente Accordo tramite PEC, agli indirizzi riportati nell'Allegato B.

L'adesione diverrà efficace in seguito alla sottoscrizione - da parte di tutti gli enti pubblici e privati già Parte dell'Accordo - di apposito atto aggiuntivo al presente Accordo, approvato secondo i regolamenti e/o le prassi interne.

#### **ART. 11- FLUSSI FINANZIARI**

La stipula del presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti.

Ciascuno degli aderenti alla Rete assume per proprio conto e su propri fondi gli eventuali impegni di spesa, secondo un modello disgiunto di gestione finanziaria.

#### **ART. 12 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente e in particolare il d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In questa ottica il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici

presenti nella sede ospitante, sono attribuiti in base ai regolamenti vigenti presso la sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sulla sede di provenienza. Per le attività che saranno realizzate in esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegna altresì a trattare i dati personali, con supporto analogico e digitale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Ciascuna Parte mette a disposizione degli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'Informativa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca è accessibile al link <https://www.unimib.it/privacy>, sezione "Ricerca".

L'informativa dell'Università degli Studi di Trieste è accessibile al *link* <https://www.units.it/privacy>.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei soggetti che stipulano contratti o convenzioni con l'Università degli Studi di Verona è accessibile al link <https://www.univr.it/it/privacy>.

L'informativa dell'Università degli Studi di Udine è accessibile al link <https://www.uniud.it/it/pagine-speciali/guida/privacy>.

L'informativa dell'Università degli Studi di Firenze è accessibile al link <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>

Ove ne ricorrano i presupposti, nello svolgimento delle singole attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa e relativi agli ambiti di collaborazione, le Parti si impegnano a definire ulteriormente i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli eventuali soggetti coinvolti, con particolare riguardo all'esercizio dei loro diritti, in qualità di interessati, ed alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

#### **ART. 14 – EVENTUALI CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione ed interpretazione del presente Accordo le parti concordano di tentare innanzitutto la composizione amichevole. Solo in caso di insuccesso di detto tentativo si potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

#### **Art. 15 – FIRMA DIGITALE E SPESE DI BOLLO**

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 80,00.

#### **Art. 16 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni amministrative relative all'Accordo saranno inviate agli indirizzi PEC riportati nell'Allegato B.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA**

**La Rettrice**

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni,

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Trieste data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE,**

**Il Rettore**

Prof. Roberto Di Lenarda;

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Firenze data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE,**

**La Rettrice**

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Udine data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE,**

**Il Rettore**

Prof. Roberto Pinton

Verona, data della firma digitale

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA,**

**Il Rettore**

Prof. Pier Francesco Nocini

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Macerata, data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA,**

**Il Rettore,**

Prof. John McCourt

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

**ALLEGATO A**

**ELENCO STRUTTURE COINVOLTE NELL'ACCORDO ALLA STIPULA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,**

- Dipartimento di Psicologia;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE,**

- Dipartimento di Scienze della Vita;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE,**

- Dipartimento di Lettere e Filosofia;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE,**

- Dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio Culturale;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA,**

- Dipartimento di Scienze Umane;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA,**

- Dipartimento di Studi Umanistici.

**ALLEGATO B**

<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>PEC</b>	<b>STRUTTURA E E-MAIL REFERENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>REFERENTI SCIENTIFICI</b>
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	<a href="mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it">ateneo.bicocca@pec.unimib.it</a>	Area Ricerca – Settore Valorizzazione della Ricerca e-mail: <a href="mailto:ricerca@unimib.it">ricerca@unimib.it</a>	Prof. Mauro Antonelli <a href="mailto:mauro.antonelli@unimib.it">mauro.antonelli@unimib.it</a>
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	<a href="mailto:ateneo@pec.units.it">ateneo@pec.units.it</a>	Tatiana Bertolotti <a href="mailto:tatiana.bertolotti@amm.units.it">tatiana.bertolotti@amm.units.it</a> Marco Vascotto <a href="mailto:marco.vascotto@amm.units.it">marco.vascotto@amm.units.it</a>	Prof. Tiziano Agostini <a href="mailto:agostini@units.it">agostini@units.it</a>
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	<a href="mailto:ateneo@pec.unifi.it">ateneo@pec.unifi.it</a>	Annalisa Magherini <a href="mailto:annalisa.magherini@unifi.it">annalisa.magherini@unifi.it</a> <a href="mailto:affari.generali@unifi.it">affari.generali@unifi.it</a>	Prof.ssa Fiorenza Toccafondi <a href="mailto:fiorenza.toccafo@unifi.it">fiorenza.toccafo@unifi.it</a> <a href="mailto:ndi@unifi.it">ndi@unifi.it</a>
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	<a href="mailto:amce@postacert.uniud.it">amce@postacert.uniud.it</a>	Martina Scignaro <a href="mailto:martina.scignaro@uniud.it">martina.scignaro@uniud.it</a>	Prof. Luca Taddio <a href="mailto:luca.taddio@uniud.it">luca.taddio@uniud.it</a>

UNIVERSITÀ	<a href="mailto:ufficio_protocollo@pec.univr.it">ufficio_protocollo@pec.univr.it</a>	Maria Dusi	Prof. Roberto
DEGLI STUDI		<a href="mailto:maria.dusi@univr.it">maria.dusi@univr.it</a>	Burro
DI VERONA		045 8028793	<a href="mailto:roberto.burro@u">roberto.burro@u</a>
		Matteo Caristi	<a href="mailto:nivr.it">nivr.it</a>
		<a href="mailto:matteo.caristi@univr.it">matteo.caristi@univr.it</a>	
		045 8028727	
UNIVERSITÀ	<a href="mailto:ateneo@pec.unimc.it">ateneo@pec.unimc.it</a>	Ufficio per la	Prof.ssa Ivana
DEGLI STUDI		valorizzazione della	Bianchi
DI		ricerca – ILO	<a href="mailto:ivana.bianchi@u">ivana.bianchi@u</a>
MACERATA		Rita Monacelli	<a href="mailto:nimc.it">nimc.it</a>
		<a href="mailto:rita.monacelli@unimc.it">rita.monacelli@unimc.it</a>	
		<a href="mailto:roberta.dovera@unimc.it">roberta.dovera@unimc.it</a>	
		Ufficio Ricerca –	
		Dipartimento Studi	
		Umanistici	
		<a href="mailto:gloria.mozzorecchia@uni">gloria.mozzorecchia@uni</a>	
		<a href="mailto:mc.it">mc.it</a>	



## ALLEGATO C

### TEORIA DELLA GESTALT E FENOMENOLOGIA SPERIMENTALE

#### 1) Impostazione teorico-epistemologica

La fenomenologia della percezione e la *Gestalttheorie* hanno mostrato come la percezione sia fonte autonoma di conoscenza. L'empirismo e l'intellettualismo convenivano tradizionalmente nel ritenere che la conoscenza percettiva fosse prodotta, non dalla percezione, bensì dalla sintesi (per l'uno a posteriori e per l'altro a priori) fra dati sensibili "puri" e il significato concettuale ad essi attribuito da un atto intellettuale. La percezione così non era produttrice della conoscenza percettiva, giacché essa stessa non era che il prodotto dell'applicazione di certe facoltà psichiche ai dati forniti dagli stimoli sensoriali. La percezione delle cose o degli oggetti era immaginata come se un io ovviamente incorporeo unificasse, attraverso la forma spazio-temporale, il molteplice dei dati sensibili provenienti dalla realtà esterna e, per dir così, *estranea* all'io stesso. In linea di principio, tale tipo di "percezione" potrebbe anche essere proprio di un "robot", ossia di una mente o di un cervello privi di corpo – di un corpo come il nostro. Al possesso appunto di un simile corpo, prima ancora che al possesso di particolari facoltà psichiche o intellettive, la *fenomenologia* attribuisce la nostra capacità di *percepire* in senso forte, ossia di produrre conoscenza senza dover presupporre atomi di sensazioni, da un lato, e una conoscenza disincarnata, dall'altro. Ma che tipo di conoscenza produce propriamente la percezione? Quel tipo di conoscenza che tradizionalmente viene chiamato "esperienza" – un'esperienza descrivibile da un soggetto che la coglie, che coglie il "fenomeno". Ciò che appare del fenomeno coincide con tale apparire, e non ha perciò bisogno di spiegazione sulla base di categorie intellettuali o di regole astratte. Si configura così un ideale di conoscenza certa e obiettiva che indaga i

fenomeni naturali in quanto percepiti. Inoltre la percezione così intesa si presenta come un “insieme pregno di senso” che, da un punto di vista metodologico, richiede un confronto con le determinazioni fornite dall’indagine scientifica linguistica e semiologica.

Il punto centrale emerso dalle sempre più accurate ricerche sperimentali ed analisi fenomenologiche e psicologiche sulla percezione è il seguente: l’organizzazione dei dati sensoriali – in virtù della quale essi si presentano come oggetti, cose o forme stabili – non è introdotta da operazioni intellettuali in un secondo momento, ossia dopo la ricezione di stimoli puntuali e perciò fra loro irrelati. Essa è, al contrario, presente fin dall’inizio, cosicché la stessa ricezione sensoriale non può compiersi se non attraverso il coglimento di una qualche forma di organizzazione. E poiché quest’ultima, essendo originaria, non può appunto essere prodotta da operazioni mentali astratte, ne consegue che può costituirsi solo attraverso il coinvolgimento diretto della corporeità.

## **2) Ricerche fenomenologico-sperimentali**

Di questo problema di fondo si sono resi ben conto i principali rappresentanti della *Gestaltpsychologie* i quali, sia pure in modi diversi, hanno cercato di risolverlo postulando un’organizzazione autonoma dei dati percettivi. Così, nel caso della celebre illusione di Zöllner, in cui linee fra loro parallele non vengono più viste come tali a causa dell’aggiunta di altre linee, la critica gestaltistica colpì le spiegazioni di tipo intellettualistico, che consideravano la mancata percezione del parallelismo delle linee come un errore, causato dall’attenzione posta al rapporto fra le linee principali e quelle ausiliarie invece che al rapporto fra le linee principali stesse. L’infondatezza di una simile presunta “spiegazione” fu denunciata da W. Köhler con questa semplice ma decisiva domanda: “Per quale motivo le linee principali si rifiutano di lasciarsi

separare dalle linee ausiliarie?” Per il fenomenologo sperimentale, la risposta giusta consiste nel prender atto di ciò che la stessa esperienza percettiva dice: che cioè con l’aggiunta delle linee ausiliarie, le linee principali hanno cessato di essere parallele in quanto hanno perduto quel senso per assumerne un altro.

Come osserva Giovanni B. Vicario nel Prologo del suo poderoso atlante delle illusioni ottico-geometriche del 2011, lo sforzo maggiore dello scienziato fenomenologo è quello di spiegare i fatti con altri fatti, giacché le teorie passano ma i fatti restano.

Naturalmente innumerevoli sono le teorie generali, le ipotesi e i relativi argomenti che sono stati messi in campo a partire da Mach, Brentano e Husserl fino ai Gestaltisti di scuola tedesca guidata da M. Wertheimer e austro-italiana ispirata da V. Benussi.

Ma una parte consistente del lavoro dedicato a questo progetto riguarderà la presentazione, l’analisi e, in alcuni casi particolarmente impegnativi, la replica di esperimenti classici e l’allestimento di nuovi. Così, accanto ai fondamentali temi della percezione normale e pittorica, del rapporto mente-corpo, della coscienza, del problema della forma, del campo/contesto, della figura-sfondo, del pensiero, della fisica ingenua, del linguaggio verbale e musicale, delle relazioni parti-intero, del completamento amodale, delle figure ambigue, degli oggetti impossibili, un cospicuo rilievo sarà dato allo studio delle *Ricerche sperimentali sulla percezione* prodotte dalla Scuola psicologica di Trieste di G. Kanizsa in particolare negli anni sessanta del Novecento, ma che partono dagli anni cinquanta per arrivare all’attualità. Alcuni titoli paradigmatici: *Percezione attuale, esperienza passata e l’"esperimento impossibile"* (1968); *Erfahrung und Wahrnehmung* (1968); *Margini quasi-percettivi in campi con stimolazione omogenea* (1955); *Alcune osservazioni sull’effetto Musatti* (1954); *Amodal completion and phenomenal shrinkage of surfaces in the visual field* (1975); *È mascherato soltanto ciò che può essere smascherato* (1982).

### 3) Altri obiettivi

Un altro obiettivo di tale progetto è assicurare la custodia e la presentazione delle cospicue opere pittoriche e composizioni musicali prodotte dai diversi rappresentanti (Kanizsa, Argenton, Massironi, Bozzi) di tale fenomenologia, a dimostrazione e testimonianza del forte nesso intercorrente fra l'attività sperimentale e quella artistica. Si intenderà altresì promuovere opere e composizioni di giovani scienziati e artisti interessati alla fenomenologia sperimentale e gestaltista. Oltre alle Università coinvolte punto di forza del progetto è la collaborazione specifica con la Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA). La Rete si propone inoltre di individuare e raccogliere la documentazione archivistica e libraria relativa ai protagonisti della psicologia della Gestalt in Italia. Tale documentazione troverà collocazione presso il Centro ASPI – Archivio storico della psicologia italiana dell'Università Milano-Bicocca, che si impegna, in collaborazione con i componenti della Rete, a riordinarla, inventariarla, pubblicarla online e valorizzarla scientificamente. Questi materiali confluiranno in una apposita sezione del portale ASPI, che, oltre agli archivi, proporrà percorsi interpretativi e testi di approfondimento suscettibili di progressivo ampliamento e aggiornamento.